



**COMUNE DI MORANO SUL PO**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE  
E DELLO STEMMA COMUNALI

**Approvato con deliberazione C. C. n. 41 del 27.10.2017**

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, predisposto in esecuzione dell'art-7 dello Statuto del Comune disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma comunali.

## **Art. 2 - Uso del gonfalone**

1. Il gonfalone è custodito nella Sala del Consiglio comunale.
2. Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
3. Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.
4. La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Sindaci ed Assessori.

## **Art. 3 - Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'ente**

1. L'Amministrazione comunale può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
2. L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
3. Analogamente, l'Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

## **Art. 4 - Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone**

1. La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

## **Art. 5 - Riproduzione dello stemma**

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
  - sulla carta e sugli atti d'ufficio;
  - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
  - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrociniate dal Comune;
  - sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrociniate dal Comune;
  - sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
  - sugli automezzi comunali;
  - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
  - sul sito internet del Comune;
  - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
2. L'uso dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta, quando se ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa.
3. Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare di farne buon uso.
4. Qualora si ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma, la Giunta può revocarne l'autorizzazione all'uso.

## **Art. 6 - Norme di rinvio**

1. Per quanto sopra non disciplinato si rinvia allo Statuto Comunale, al D.L. 267/2000 e al R.D. 7 giugno 1943 n.652.